

Ordinanza
sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport
(OOrg-DDPS)

del 7 marzo 2003 (Stato 13 dicembre 2005)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 43 capoversi 2 e 3 e 47 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); in applicazione dell'articolo 28 dell'ordinanza 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA),

ordina:

Capitolo 1: Il Dipartimento

Art. 1 Obiettivi

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Dipartimento) persegue, negli ambiti centrali di sua competenza, ossia la difesa, la protezione della popolazione e lo sport, gli obiettivi seguenti:

- a. contribuisce, con l'esercito, a proteggere la popolazione e lo Stato dalla violenza di portata strategica e agli sforzi internazionali per il mantenimento della pace. A tale scopo persegue una politica di sicurezza e di difesa a lungo termine e fornisce contributi in campo militare a favore del promovimento della pace in ambito internazionale;
- b. contribuisce a proteggere la popolazione dalle conseguenze di catastrofi, di situazioni d'emergenza e di minacce politico-militari;
- c. crea le premesse per promuovere lo sport nell'interesse dello sviluppo della gioventù e della salute della popolazione in generale;
- d. provvede con gli altri Dipartimenti federali competenti, con i Cantoni, con i Comuni e con gli organi esterni all'amministrazione, a una politica di sicurezza globale e flessibile della Confederazione.

Art. 2 Principi che presiedono alle attività del Dipartimento

Nel perseguire i propri obiettivi e nell'adempiere i propri compiti, oltre ai principi generali dell'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), il Dipartimento osserva segnatamente i principi seguenti:

RU 2003 1808

¹ RS 172.010

² RS 172.010.1

- a. collabora con i Cantoni e i Comuni, nonché con le associazioni professionali e le istituzioni attive negli ambiti dipartimentali di sua competenza;
- b. fornisce i suoi contributi per la promozione della pace d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e coopera, in collaborazione con il DFAE, con gli Stati esteri e le organizzazioni internazionali in questioni concernenti la politica di sicurezza e di difesa;
- c. assiste il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento federale delle finanze in questioni concernenti la sicurezza interna e, d'intesa con essi, coopera in questo ambito con i Cantoni e i Comuni;
- d. coopera con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni per quanto attiene alla salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo.

Art. 3 Obiettivi delle unità amministrative

Gli obiettivi di cui agli articoli 5–15 costituiscono, per le unità amministrative del Dipartimento, le linee direttive per l'esecuzione dei compiti e l'esercizio delle competenze stabilite dalla legislazione federale.

Art. 4 Competenze particolari

¹ Il Dipartimento esercita i diritti spettanti alla Confederazione quale azionista nella società di partecipazione delle imprese d'armamento della Confederazione.

² Il Dipartimento emana prescrizioni per la tutela del segreto militare.³

Capitolo 2: Aggruppamenti, uffici e altre unità amministrative

Sezione 1: La Segreteria generale

Art. 5 Obiettivi e funzioni

La Segreteria generale esercita le funzioni di cui all'articolo 42 LOGA e assume a livello dipartimentale le funzioni principali seguenti:

- a. assiste il capodipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio federale e nella direzione del Dipartimento;
- b. è incaricata della strategia, della pianificazione, del controlling, del coordinamento e della revisione interna;
- c. attua gli obiettivi strategici del Consiglio federale e del capodipartimento, formula le pertinenti opzioni politiche e ne coordina l'attuazione da parte degli aggruppamenti e degli uffici del Dipartimento;
- d. assicura la gestione strategica delle risorse;

³ Introdotta dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5257).

- e. provvede alla raccolta di informazioni e di documentazione, alla pianificazione dell'informazione e alla comunicazione;
- f. coordina gli ambiti delle biblioteche, della documentazione e degli archivi nel Dipartimento e nell'esercito;
- g. provvede alla legislazione, all'applicazione del diritto e alla consulenza giuridica.

Art. 6 Coordinatore della raccolta di informazioni e Ufficio per l'analisi della situazione e l'individuazione tempestiva

¹ Il coordinatore della raccolta di informazioni e l'Ufficio per l'analisi della situazione e l'individuazione tempestiva provvedono alla cooperazione tra i servizi d'informazione e all'ottimizzazione del supporto al Consiglio federale nella sua attività di condotta nell'ambito della sicurezza.

² Sono aggregati amministrativamente alla Segreteria generale e subordinati tecnicamente al presidente dell'Organo direttivo in materia di sicurezza.

Sezione 2: Direzione della politica di sicurezza

Art. 7

¹ La Direzione della politica di sicurezza è al servizio del capodipartimento in quanto stato maggiore per la condotta degli affari principali nei settori della difesa, della protezione della popolazione e dell'armamento.

² Per perseguire l'obiettivo di cui al capoverso 1, la Direzione della politica di sicurezza assume per tali affari le funzioni seguenti:

- a. definisce, sulla base degli obiettivi strategici del Consiglio federale e del capodipartimento, le pertinenti opzioni in materia di politica di sicurezza all'attenzione della Direzione del Dipartimento e assiste il capodipartimento nella direzione della loro concretizzazione da parte degli aggruppamenti e degli uffici del Dipartimento;
- b. crea le premesse politiche per il coordinamento e l'esecuzione delle misure civili e militari di competenza del Dipartimento per la sicurezza del Paese e la protezione della popolazione.

³ La Direzione della politica di sicurezza assiste inoltre il capodipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio federale negli affari rilevanti in materia di politica di sicurezza di altri Dipartimenti.

Sezione 3: Direzione del Servizio informazioni strategico

Art. 8

¹ Conformemente alle opzioni politiche, la Direzione del Servizio informazioni strategico assicura in permanenza il servizio informazioni concernente l'estero secondo l'articolo 99 della legge federale militare del 3 febbraio 1995⁴.

² Essa è subordinata, in qualità di stato maggiore, al capodipartimento.

Sezione 4: Ufficio dell'uditore in capo

Art. 9

¹ L'Ufficio dell'uditore in capo persegue gli obiettivi seguenti:

- a. provvede affinché la Giustizia militare adempia i compiti assegnatili per legge;
- b. crea le condizioni quadro per una giurisprudenza di alta qualità dei tribunali militari.

² Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, l'Ufficio dell'uditore in capo assume le funzioni seguenti:

- a. esercita la vigilanza sulla Giustizia militare, salvaguardando l'indipendenza dei tribunali militari;
- b. presta consulenza e assistenza ai membri della Giustizia militare e provvede alla loro formazione specialistica e al loro perfezionamento professionale;
- c. provvede allo svolgimento regolare e conforme alla legge delle procedure penali militari;
- d. assume compiti amministrativi e organizzativi per la Giustizia militare.

Sezione 5: Aggruppamento Difesa

Art. 10 Obiettivi e funzioni

¹ L'Aggruppamento Difesa è diretto dal capo dell'esercito.

² Persegue, in sintonia con le opzioni politiche, gli obiettivi seguenti:

- a. assicura la prontezza dell'esercito in vista:
 1. della sicurezza del territorio e della difesa,
 2. della prevenzione e della gestione di pericoli esistenziali,
 3. del promovimento della pace;
- b. assicura l'ulteriore evoluzione dell'esercito in vista delle esigenze future.

⁴ RS 510.10

³ Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 2, assume le funzioni seguenti:

- a. valuta la situazione rilevante sul piano militare,
- b. assicura una prontezza di base dell'esercito adeguata alla situazione,
- c. pianifica e dirige gli impieghi dell'esercito fino all'elezione del comandante in capo dell'esercito (generale);
- d. definisce la dottrina militare;
- e. dirige la pianificazione militare generale;
- f. assegna mandati all'Aggruppamento armasuisse.

Art. 11 Unità amministrative subordinate e loro funzioni

All'Aggruppamento Difesa sono subordinati con le funzioni seguenti:

- a. lo Stato maggiore del capo dell'esercito:
assiste il capo dell'esercito nella direzione dell'Aggruppamento Difesa;
- b. lo Stato maggiore di pianificazione dell'esercito:
elabora la pianificazione militare generale, la dottrina militare e le basi per lo sviluppo dell'Aggruppamento Difesa e dell'esercito;
- c. lo Stato maggiore di condotta dell'esercito:
 1. è responsabile per la gestione della prontezza e la pianificazione degli impieghi dell'esercito,
 2. assiste il capo dell'esercito nella condotta degli impieghi dell'esercito;
- d. l'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito:
è responsabile della formazione e del perfezionamento dei militari di professione e degli ufficiali di milizia;
- e. le Forze terrestri:
assicurano la prontezza di base e la prontezza d'impiego delle formazioni subordinate;
- f. le Forze aeree:
assicurano la prontezza di base e la prontezza d'impiego delle formazioni subordinate;
- g. la Base logistica dell'esercito:
adempie compiti trasversali delle Forze terrestri e delle Forze aeree e le appoggia nell'istruzione e nell'impiego;
- h.⁵ la Base d'aiuto alla condotta:
fornisce, per l'insieme dell'aiuto alla condotta dell'esercito e per l'appoggio tecnico alla gestione delle crisi a livello nazionale, prestazioni negli ambiti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), dell'infrastruttura di condotta, dei metodi di condotta, della condotta della guerra elettronica, della crittologia e delle reti radio d'ambasciata; fornisce parimenti

⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5257).

prestazioni di base nell'ambito delle TIC a favore dell' amministrazione del Dipartimento.

Art. 11a⁶ Competenze particolari

L'Aggruppamento Difesa emana prescrizioni di sicurezza per l'uso e la manipolazione di munizioni ed esplosivi nell'esercito, nell'amministrazione e negli esercizi dell'esercito.

Sezione 6: Aggruppamento armasuisse

Art. 12 Obiettivi e funzioni

¹ In quanto centro per i sistemi militari e civili, l'Aggruppamento armasuisse assicura all'esercito, al Dipartimento e a terzi, conformemente alle opzioni politiche, un approvvigionamento, tempestivo e fondato su principi economici, con prodotti e prestazioni nei settori dei sistemi d'arma, dei sistemi informatici, del materiale e delle costruzioni.⁷

² Per perseguire l'obiettivo di cui al capoverso 1, l'Aggruppamento armasuisse assume le funzioni seguenti:

- a. valuta e acquista beni e prestazioni e liquida i sistemi, il materiale e le costruzioni radiati dall'inventario militare;
- b. appoggia l'esercito e il Dipartimento nella pianificazione, nell'esercizio e nella manutenzione dei sistemi, del materiale e delle costruzioni;
- c. garantisce le competenze tecnico-scientifiche per l'esercito e il Dipartimento;
- d. offre, in quanto centro di competenza della Confederazione per le questioni topografiche, dati territoriali di riferimento.

Art. 13 Unità amministrative subordinate e loro funzioni

All'Aggruppamento armasuisse sono subordinati con le funzioni seguenti:

- a.⁸ l'Ufficio federale dei sistemi di condotta, telematici e d'istruzione: assicura la valutazione preliminare, la valutazione, l'acquisto, l'introduzione, la vendita e l'eliminazione nei settori specialistici assegnati e offre le proprie competenze ai responsabili dei sistemi nelle fasi di pianificazione, d'utilizzo e di messa fuori servizio;

⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU **2004** 5257).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU **2004** 5257).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU **2004** 5257).

- b.⁹ l'Ufficio federale dei sistemi d'arma, dei veicoli e del materiale:
assicura la valutazione preliminare, la valutazione, l'acquisto, l'introduzione, la vendita e l'eliminazione nei settori specialistici assegnati e offre le proprie competenze ai responsabili dei sistemi nelle fasi di pianificazione, d'utilizzo e di messa fuori servizio;
- c.¹⁰ Ufficio federale di topografia (swisstopo):
esegue la misurazione geodetica e topografica nazionale, allestisce le carte nazionali, esercita la direzione generale e l'alta vigilanza sulla misurazione ufficiale, provvede ai rilevamenti geologici nazionali e fornisce prestazioni commerciali nel suo ambito specifico. Coordina i fabbisogni di dati dell'Amministrazione federale nel settore dei sistemi di informazione geografica mediante la gestione di un centro di competenza; quest'ultimo ha la facoltà di emanare istruzioni.

Sezione 7: Ufficio federale della protezione della popolazione

Art. 14

¹ Conformemente alle opzioni politiche, l'Ufficio federale della protezione della popolazione persegue gli obiettivi seguenti:

- a. contribuisce, in collaborazione con i Cantoni e i Comuni, alla protezione globale della popolazione, delle sue basi vitali e dei beni culturali dalle conseguenze di catastrofi, situazioni d'emergenza e conflitti armati;
- b. contribuisce, unitamente ai suoi partner, a far fronte a detti eventi.

² Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, l'Ufficio federale della protezione della popolazione assume le funzioni seguenti:

- a. individua le minacce e i pericoli per la popolazione, per le sue basi vitali e i beni culturali, sviluppa strategie e tecnologie atte a contrastarli e provvede alla ricerca e allo sviluppo necessari;
- b. è responsabile delle misurazioni e dell'allarme in caso di eventi straordinari, segnatamente in caso di aumento della radioattività, di incidenti con sostanze chimiche o organismi oppure in caso di inondazioni e, unitamente alla Centrale nazionale d'allarme, costituisce il nucleo di un'organizzazione centrale d'intervento a livello di Confederazione;
- c. elabora le basi per l'organizzazione e l'amministrazione della protezione civile, per l'istruzione nella protezione civile nonché per il materiale e l'edilizia di protezione civile;

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5257).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 26 ott. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5441).

- d. sorveglia l'esecuzione da parte dei Cantoni delle prescrizioni federali concernenti la protezione civile e fornisce loro assistenza nell'istruzione e nell'impiego delle organizzazioni della protezione della popolazione;
- e.¹¹ rende possibile la diffusione di informazioni in situazioni straordinarie mettendo a disposizione le infrastrutture tecniche necessarie nel caso di mancato funzionamento dei mezzi civili ordinari.

Sezione 8: Ufficio federale dello sport

Art. 15

¹ L'Ufficio federale dello sport promuove, conformemente alle opzioni politiche, uno sviluppo multiforme e duraturo dello sport giovanile, dello sport per gli adulti e dello sport per gli anziani.

² Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, l'Ufficio federale dello sport assume le funzioni seguenti:

- a. sviluppa obiettivi e strategie per promuovere lo sport e ne valuta le conseguenze;
- b. elabora le basi per promuovere lo sport in collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni sportive;
- c. provvede alla formazione, alla ricerca e allo sviluppo necessari al promoviamento dello sport e gestisce i centri nazionali di formazione di Macolin e di Tenero;
- d. fornisce prestazioni commerciali accessorie nel suo settore specifico.

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 16 Regolamento interno

Il Dipartimento emana un regolamento interno ai sensi dell'articolo 29 OLOGA.

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione e modifica

¹ L'ordinanza del 13 dicembre 1999¹² sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è abrogata.

² La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU **2004** 5257).

¹² [RU **2000** 330, **2001** 124 art. 12 cpv. 1, **2002** 723 All. 2 n. 1 1453, **2003** 237]

Allegato
(art. 17 cpv. 2)

Modifica del diritto vigente

L'allegato dell'OLOGA¹³ è modificato come segue:

...

¹³ RS 172.010.1. Questa modificazione è stata inserita nell'O menzionata.

